



Avviso n. 1 dell'Ufficio federale dell'agricoltura relativo all'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Uffici doganali aperti per i controlli fitosanitari all'importazione

In virtù dell'articolo 15 e in applicazione degli articoli 9, 16 e 19 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, l'Ufficio federale dell'agricoltura comunica quanto segue.

1. Merci assoggettate al controllo

Le merci provenienti da uno Stato non membro dell'UE (Stato terzo) e assoggettate alle disposizioni fitosanitarie devono essere controllate. Sono esonerate dal controllo le merci provenienti da uno Stato terzo, giunte in Svizzera dopo essere transitate in uno Stato membro dell'UE, che all'entrata nell'UE erano già state sottoposte a un controllo fitosanitario. In Svizzera i controlli fitosanitari sono effettuati dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

2. Uffici doganali aperti per il controllo fitosanitario

Uffici doganali presso i quali il SFF effettua i controlli di **merci assoggettate al controllo** giunte in Svizzera per **via aerea**:

Ufficio doganale	Orari d'apertura del SFF	N. di telefono SFF
Zürich Flughafen	Lunedì-Venerdì: 08.00-12.00 e 13.00-17.00 Sabato/Domenica: 09.00-12.00 e 12:30-16.00	+41 (0)58 464 33 93
Genève-Aéroport	Lunedì-Venerdì: 08.00-12.00 e 13.00-17.00	+41 (0)58 464 33 88
Flughafen Basel-Mulhouse	Su appuntamento e previa notifica	+41 (0)58 464 33 87

Le **merci assoggettate al controllo** che giungono in Svizzera transitando nell'UE **via terra**, possono essere sdoganate presso qualsiasi ufficio doganale.

Indipendentemente dallo sdoganamento, **le merci assoggettate al controllo** giunte in Svizzera via terra devono essere **annunciate** presso uno degli uffici fitosanitari sottostanti per le operazioni di sdoganamento fitosanitario. Il luogo e l'orario esatti del controllo, saranno stabiliti in collaborazione con il SFF al momento della notifica.

Ufficio fitosanitario	Orari d'apertura del SFF	N. di telefono SFF
Ginevra	Su appuntamento e previa notifica	+41 (0)58 464 33 88
Ticino	Su appuntamento e previa notifica	+41 (0)58 461 81 03
Basilea	Su appuntamento e previa notifica	+41 (0)58 464 33 87

Avvertenza concernente le disposizioni sulla protezione delle specie: le piante vive che soggiacciono alle disposizioni sulla protezione delle specie (CITES) possono essere notificate unicamente presso gli uffici doganali designati dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Notifica

Per le merci assoggettate al controllo è obbligatoria la notifica alla vigilia dell'importazione. In caso di mancata notifica, il SFF si riserva la facoltà di pronunciare un ammonimento e in caso di recidiva di imporre una tassa sino a 10'000 franchi. Per gli invii non preannunciati è probabile che vi sia un ritardo nelle operazioni di sdoganamento fitosanitario.

Il presente avviso entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce l'avviso n°1 del 15 giugno 2007 dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Ufficio federale dell'agricoltura

Il Direttore

Manfred Bötsch